



[Alla prima parola trovata >](#)

[Anteprima di st](#)

Numero d'incarto: **60.2009.81**
 Data decisione, Autorità: 29.04.2009, CRP

*SEGRETEZZA E
 PUBBLICITÀ DEL
 PROCEDIMENTO
 art. 27 CPP*

Titolo: **Istanza di ispezione degli atti. Comune quale istante**

Incarto n. 60.2009.81	Lugano 29 aprile 2009/dp		
In nome della Repubblica e Cantone Ticino			

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull'istanza 28.1./3.4.2009 presentata dal

IS 1
 patr. da: PR 1

tendente ad ottenere informazioni riguardanti l'esito dei procedimenti penali a carico di alcuni cittadini stranieri richiedenti la naturalizzazione;

premesso che la richiesta 28.1.2009 è stata inviata erroneamente al Ministero pubblico e alla Magistratura dei minorenni, che l'hanno trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 2/4.3.2009 rispettivamente con scritto 11/12.3.2009;

richiamato lo scritto 2/4.3.2009 del Ministero pubblico, che ha informato questa Camera sull'esito di eventuali procedimenti penali aperti a carico dei cittadini in questione, rimettendosi parimenti al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Con scritto datato 28.1.2009 il PR 1, per il tramite del suo sindaco e del suo segretario, chiede di poter essere informato sull'esito dei procedimenti penali aperti nei confronti di cinque cittadini stranieri residenti nel IS 1 che hanno presentato una domanda di naturalizzazione "*(...) al fine di poter esaminare e preavvisare con cognizione di causa le pratiche e soprattutto evitare il ripetersi di quelle spiacevoli situazioni nelle quali purtroppo sono incorsi altri Comuni, (...)*", precisando parimenti che "*per alcuni di questi candidati il rapporto di polizia allegato menziona a loro carico dei decreti di accusa, mentre l'estratto del **casellario** non riporta alcunché, per cui non è dato a sapere il seguito di tali procedure*" (istanza 28.1./3.4.2009 e documentazione ivi annessa).

Considerato l'esito del gravame, questa Camera non ha ritenuto necessario di interpellare i cinque cittadini stranieri.

2. L'art. 27 CPP in vigore dall'1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione*".

3. 3.1.

Con decisione del 17.1.2005 (inc. 60.2004.418), questa Camera ha respinto un'istanza presentata in relazione ad una domanda di naturalizzazione da un consigliere comunale e segretario della

commissione delle petizioni per difetto di legittimazione, non essendo stata formulata dal Comune, validamente rappresentato da un organo.

In quell'occasione questa Camera ha inoltre precisato quanto segue:

"Nel merito, qualora la richiesta emanasse da un'autorità comunale legittimata in quanto tale, l'istanza pone il quesito di merito a sapere se la facoltà di indagine relativa ad una procedura di naturalizzazione (ex art. 14 lett. c, 26 cpv. 1 e 49 b LCit, art. 16 e 17 LCCit) permetta di richiedere informazioni su procedimenti e decisioni che non figurano o sono state cancellate dall'estratto del <casellario> <giudiziale>, in relazione all'art. 80 (v)CP ed alle specifiche norme dell'Ordinanza sul <casellario> <giudiziale> (RS 331, ndr: ora Ordinanza del 29.9.2006 sul <casellario> <giudiziale> (Ordinanza VOSTRA, entrata in vigore l'1.1.2007)). La questione va risolta negativamente.

La documentazione che il richiedente la naturalizzazione deve presentare al Municipio (in virtù dell'art. 1 del Regolamento RLCCit del 10.10.1995), ed in particolare l'estratto del <casellario> <giudiziale> (art. 1 cpv. 2 lett. c RLCCit), sono certamente sufficienti per verificare se il richiedente si conformi all'ordine giuridico svizzero (art. 14 lett. c LCit, Messaggio del 26.8.1987 p. 305 nella versione tedesca).

La gestione del <casellario> <giudiziale> è anzitutto esaustivamente disciplinata a livello federale. Inoltre, in relazione alla cancellazione, tiene conto del tipo di reato e della sua gravità, ritenuto che il termine di cancellazione è tanto più lungo quanto più grave è il reato e la sanzione. Infine, le norme federali sulla gestione del <casellario> <giudiziale> sono generali, e possono essere disattese unicamente in presenza di una norma formalmente equivalente che vi deroghi. Visti gli interessi in gioco, si deve trattare di una base legale chiara, quale ad esempio l'art. 363 cpv. 4 (v)CP, che per il resto ribadisce il concetto che un'iscrizione cancellata non vada comunicata.

Nel presente caso, la LCit non contiene una simile norma. Neppure la si trova nella LCCit o nella RLCCit, riservato il discorso della forza derogatoria del diritto federale.

In mancanza di una base legale chiara, non è possibile derogare alle norme federali e generali del CP e del <casellario> <giudiziale> nell'ambito di una procedura di naturalizzazione. In questo senso il Comando della polizia cantonale è invitato a non fornire informazioni cancellate dal <casellario> <giudiziale>".

3.2.

Ora, con la modifica del Codice penale svizzero, entrata in vigore l'1.1.2007, il titolo quinto relativo al <casellario> <giudiziale> (art. 359 ss. vCP) è stato sostituito dal titolo sesto (art. 365 - 371 CP).

L'art. 365 CP – che sostituisce l'art. 359 vCP – prevede che l'Ufficio federale di giustizia gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni (art. 367 cpv. 1 CP), un <casellario> <giudiziale> informatizzato nel quale sono iscritte le condanne e le richieste di estratti del <casellario> <giudiziale> in relazione con procedimenti penali pendenti, contenente dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione (cpv. 1 frase 1).

Il contenuto dell'estratto del <casellario> <giudiziale> è sancito

dall'art. 366 CP [secondo cui nel **<casellario>** sono registrate le persone condannate nel territorio della Confederazione nonché gli Svizzeri condannati all'estero (cpv. 1); nel **<casellario>** si iscrivono le condanne per crimini e delitti sempreché sia stata pronunciata una pena o una misura, le condanne per contravvenzioni al CP o ad altre leggi federali, designate con ordinanza del Consiglio federale, le comunicazioni provenienti dall'estero circa condanne pronunciate all'estero e sottoposte all'obbligo dell'iscrizione secondo il CP e i fatti che rendono necessaria la modifica di iscrizioni esistenti (cpv. 2 lit. a - d CP); le condanne di minori sono iscritte soltanto se è stata pronunciata una privazione della libertà (art. 25 DPMin1), oppure se è stato ordinato il collocamento in un istituto chiuso (art. 15 cpv. 2 DPMin) (cpv. 3 lit. a e lit. b CP); nel **<casellario>** sono registrate anche le persone contro le quali è pendente in Svizzera un procedimento penale per crimini o delitti (art. 366 cpv. 4 CP) (cfr., nel dettaglio, BSK Strafrecht II – P. GRUBER, 2. ed., Basilea 2007, n. 1 ss. ad art. 366 CP)], ove si distinguono, in sostanza, due categorie principali di dati: da una parte i dati riguardanti le sentenze di condanna, e d'altra parte, i dati che si riferiscono a procedimenti penali pendenti (BSK Strafrecht II – P. GRUBER, op. cit., n. 2 ad art. 365 CP).

Secondo l'art. 365 cpv. 2 frase 2 questi dati vengono trattati separatamente, anche poiché il diritto al loro accesso sono regolati diversamente (cfr. art. 367 cpv. 4 CP, secondo cui i dati personali concernenti richieste di estratti del **<casellario>** **<giudiziale>** registrate in relazione a procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al cpv. 2 lit. a - e). Mediante questa distinzione non vi sono più disguidi tra la presenza di un sospetto di reato e la sentenza di condanna (BSK Strafrecht II – P. GRUBER, op. cit., n. 3 ad art. 365 CP).

Il **<casellario>** ha, tra l'altro, lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento della procedura di naturalizzazione (art. 365 cpv. 2 lit. g CP).

L'art. 80 vCP (cancellazione dell'iscrizione nel **<casellario>** **<giudiziale>**) è stato sostituito dall'art. 369 CP (eliminazione dell'iscrizione). Questa disposizione tiene conto, da un lato, dell'interesse dello Stato a perseguire gli autori dei reati, d'altro canto, dell'interesse di questi autori ad ottenere una riabilitazione completa. I termini previsti nei capoversi 1-6 dell'art. 369 CP si basano sull'art. 80 vCP e tengono conto in particolare del progetto di automatizzazione del **<casellario>** **<giudiziale>** [Messaggio numero 98.038 del 21.9.1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile del 21.9.1998, FF 1999, p. 1846].

L'art. 369 cpv. 7 CP sancisce esplicitamente che le iscrizioni eliminate dal **<casellario>** **<giudiziale>** non devono più poter essere ricostruite. La sentenza eliminata non è più opponibile all'interessato.

Il diritto vigente, rispetto al diritto previgente, non fa più alcuna

distinzione tra cancellazione ("*Löschung*") ed eliminazione ("*Entfernung*") delle iscrizioni nel **<casellario> <giudiziale>**: ora esiste soltanto l'eliminazione nel senso di un'eliminazione fisica dei dati dal **<casellario> <giudiziale>**, assumendo in tal modo carattere assoluto. L'eliminazione avviene d'ufficio dopo la scadenza del termine. L'iscrizione, dopo essere stata eliminata dal **<casellario> <giudiziale>**, non può più essere ricostruita, e la sentenza, così come anche lo/gli stesso/i reato/i, non possono più essere opposti alla persona interessata, nel senso di un divieto di utilizzazione (StGB PK – TRECHSEL / LIEBER, Zurigo / S. Gallo 2008, n. 1 e n. 6 ad art. 369 CP). Questo divieto vale per tutte le autorità, non soltanto per quelle penali (BSK Strafrecht II – P. GRUBER, op. cit., n. 8 ad art. 369 CP).

Ne discende che i fatti commessi non hanno più alcuna conseguenza giuridica e l'autore del reato è totalmente riabilitato. Nell'ambito delle relazioni private l'autore ha il diritto di dichiarare di essere incensurato dal momento in cui l'estratto del **<casellario> <giudiziale>** che lo riguarda non presenta più alcuna iscrizione [Messaggio numero 98.038 del 21.9.1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile del 21.9.1998, FF 1999, p. 1846/1847]. I dati del **<casellario> <giudiziale>** non devono essere archiviati (art. 369 cpv. 8 CP; StGB PK – TRECHSEL / LIEBER, op. cit., n. 7 ad art. 369 CP).

3.3.

Riassumendo, nell'ambito della valutazione di una domanda di naturalizzazione, il Comune ha, di principio, il diritto di richiedere l'estratto del **<casellario> <giudiziale>** riguardante il/i cittadino/i straniero/i interessato/i, che, come esposto al precedente considerando, contiene i dati previsti dall'art. 366 CP.

Il Comune ha inoltre il diritto di essere informato su eventuali procedimenti penali pendenti a carico del/i cittadino/i straniero/i interessato/i, compatibilmente con le esigenze istruttorie, presentando un'istanza a questa Camera, in cui deve indicare nel dettaglio i motivi alla base della sua richiesta e l'interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP.

Nell'ipotesi in cui la persona interessata dovesse essere incensurata, il Comune non ha alcun diritto di sapere se in precedenza a carico di quest'ultima fosse stato aperto un procedimento penale rispettivamente per quale/i reato/i fosse stata eventualmente condannata, e ciò nel rispetto del divieto di utilizzazione, non avendo più eventuali fatti/reati commessi alcuna conseguenza giuridica ed essendo stato l'autore completamente riabilitato.

4. Ne discende che la richiesta del Comune istante di ottenere altri ragguagli riguardo a procedimenti penali non più menzionati nell'estratto del **<casellario> <giudiziale>** per i cinque cittadini stranieri che hanno presentato la domanda di naturalizzazione non può essere accolta. Va inoltre rilevato che il Comune, oltre all'estratto del **<casellario> <giudiziale>** riguardante queste persone, ha addirittura ottenuto

informazioni che non figurano più sull'estratto (essendo state eliminate), e che il Comando di polizia non avrebbe dovuto fornirgli in base alla decisione 17.1.2005 di questa Camera (inc. 60.2004.418, che gli era stata trasmessa per conoscenza) e all'art. 369 cpv. 7 CP (cfr., al proposito, copia "*Indagine sul/sulla richiedente la cittadinanza*" del 7.1.2008, dell'9.1.2006, dell'8.6.2007 e del 15.5.2007, in particolare al punto 4.2. "*Risposta dell'autorità di polizia*" annessi all'istanza 28.1./3.4.2009).

5. L'istanza è respinta. La qualità della parte istante giustifica di prescindere dalla tassa di giustizia e dalle spese.

Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, art. 365 ss. CP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF.
4. Intimazione:

per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente

La segretaria

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Importante sentenza in tema di naturalizzazioni

Lo scorso 29 aprile la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (CRP) ha sentenziato su una richiesta di un Comune, volta ad ottenere informazioni su procedimenti penali che non figurano più nell'estratto del casellario giudiziale, riguardanti candidati alla naturalizzazione.

Si tratta di un problema emerso a più riprese anche in seno alla Commissione delle petizioni e dei ricorsi del Gran Consiglio, dove però a prevalere non è stata la giurisprudenza, bensì la maggioranza che ha voluto modificare una prassi vigente.

Nel caso in oggetto, il Comune chiedeva di ottenere informazioni dettagliate su fatti menzionati dal rapporto di polizia, ma non riportate sull'estratto del casellario giudiziale.

La sentenza della CRP che respinge l'istanza è oltremodo chiara e ne riportiamo le conclusioni:

“Riassumendo, nell'ambito della valutazione di una domanda di naturalizzazione, il Comune ha, di principio, il diritto di richiedere l'estratto del casellario giudiziale riguardante il/i cittadino/i straniero/i interessato/i, che, come esposto al precedente considerando, contiene i dati previsti dall'art. 366 CP.

Il Comune ha inoltre il diritto di essere informato su eventuali procedimenti penali pendenti a carico del/i cittadino/i straniero/i interessato/i, compatibilmente con le esigenze istruttorie, presentando un'istanza a questa Camera, in cui deve indicare nel dettaglio i motivi alla base della sua richiesta e l'interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP.

Nell'ipotesi in cui la persona interessata dovesse essere incensurata, il Comune non ha alcun diritto di sapere se in precedenza a carico di quest'ultima fosse stato aperto un procedimento penale rispettivamente per quale/i reato/i fosse stata eventualmente condannata, e ciò nel rispetto del divieto di utilizzazione, non avendo più eventuali fatti/reati commessi alcuna conseguenza giuridica ed essendo stato l'autore completamente riabilitato.

Ne discende che la richiesta del Comune istante di ottenere altri ragguagli riguardo a procedimenti penali non più menzionati nell'estratto del casellario giudiziale per i cinque cittadini stranieri che hanno presentato la domanda di naturalizzazione non può essere accolta. Va inoltre rilevato che il Comune, oltre all'estratto del casellario giudiziale riguardante queste persone, ha addirittura ottenuto informazioni che non figurano più sull'estratto (essendo state eliminate), e che il Comando di polizia non avrebbe dovuto fornirgli in base alla decisione 17.1.2005 di questa Camera (inc. 60.2004.418, che gli era stata trasmessa per conoscenza) e all'art. 369 cpv. 7 CP (cfr., al proposito, copia "Indagine sul/sulla richiedente la cittadinanza" del 7.1.2008, dell'9.1.2006, dell'8.6.2007 e del 15.5.2007, in particolare al punto 4.2. "Risposta dell'autorità di polizia" annessi all'istanza 28.1./3.4.2009).

Ora constatiamo che nelle “Direttive per l'ottenimento dell'attinenza comunale, della cittadinanza ticinese e della cittadinanza svizzera da parte di cittadini stranieri”, emanate la scorsa estate dal Dipartimento delle Istituzione e destinate alle autorità comunali e cantonali preposte, non si fa alcun cenno a questa sentenza.

Pur ammettendo che la redazione del testo sia stata precedente o contemporanea alla sentenza, nelle “Direttive” si sarebbe dovuto almeno tener conto della precedente sentenza del 17 gennaio 2005 con la quale si precisava che “il Comando della polizia cantonale è invitato a non fornire informazioni cancellate dal casellario giudiziale”. Non ci risulta che la Polizia abbia ottemperato a questo preciso invito.

Soltanto in occasione dell'incontro informativo del 18 novembre è stato fatto un fugace accenno alla sentenza del 29 aprile, al quale non sappiamo se sono seguite altre comunicazioni più precise ai Comuni. Nemmeno la Commissione delle petizioni e dei ricorsi è stata tempestivamente informata della sentenza. Dato che i parlamentari non sono professionisti, era un preciso dovere dell'Amministrazione e dell'Esecutivo fornire questa informazione. In tal modo si sarebbero potuti evitare abusi e ritardi nelle procedure di concessione della cittadinanza.

Vista l'importanza della sentenza della CRP, che fa chiarezza sulle procedure che vengono adottate dai Comuni e dal Cantone per concedere la cittadinanza svizzera, sottoponiamo al Consiglio di Stato le seguenti domande:

1. Come mai le "Direttive" non tengono conto della sentenza della CRP del 29.04.2009?
2. Ammettendo che la redazione delle "Direttive" sia stata precedente o contemporanea a quest'ultima sentenza, come mai non si è tenuto conto di quella del 17.01.2005?
3. Perché la polizia cantonale non ha ottemperato alle indicazioni contenute nella sentenza del 17.01.2005?
4. Dopo la pubblicazione delle "Direttive", al di là del fugace accenno in occasione dell'incontro informativo del 18 novembre, sono state emanate altre disposizioni ai Comuni in modo che si tenga conto della sentenza 29.04.2009 della CRP?
5. Come mai la Commissione delle petizioni e dei ricorsi del Gran Consiglio non è stata tempestivamente resa edotta in merito alle sentenze che riguardano le naturalizzazioni, in particolare quella del 29.04.2009?
6. Il Consiglio di Stato non ritiene opportuno che negli incarti di naturalizzazione venga esplicitamente segnalato che ogni riferimento a infrazioni cancellate dall'estratto del casellario giudiziale deve essere ignorato dalla commissione preposta a dare il preavviso?

Francesco Cavalli
Lepori - Marcozzi - Stojanovic

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Francesco Cavalli
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 10 dicembre 2009 n. 328.09 Importante sentenza in tema di naturalizzazioni

Signori deputati,

facendo riferimento ad una sentenza 29 aprile 2009 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello concernente una richiesta di un Comune volta ad ottenere informazioni su procedimenti penali riguardanti candidati alla naturalizzazione che non figurano più nell'estratto del casellario giudiziale, ci ponete alcune specifiche domande relative anche ai contenuti delle "Direttive per l'ottenimento dell'attinenza comunale, della cittadinanza ticinese e della cittadinanza svizzera" pubblicate la scorsa estate dal Dipartimento delle istituzioni. Ad esse rispondiamo come segue.

1. Come mai le "Direttive" non tengono conto della sentenza della CRP del 29.04.2009?

La Sezione degli enti locali ha preso atto della sentenza del 29 aprile 2009 solo nel settembre dello scorso anno, su segnalazione della Polizia cantonale. La Sezione, in effetti, non è destinataria di tali sentenze. Va ricordato che, a quel momento, le Direttive erano già state ultimate, stampate e mandate ai Municipi.

2. Ammettendo che la redazione delle "Direttive" sia stata precedente o contemporanea a quest'ultima sentenza, come mai non si è tenuto conto di quella del 17.01.2005?

Come indicato nella risposta precedente, alla Sezione non vengono intimate decisioni del potere giudiziario su procedimenti per le quali essa non figura tra le parti. La citata sentenza non è per altro stata ancora pubblicata nel sistema web delle sentenze on-line. Quindi neppure i contenuti di tale sentenza erano noti alla Sezione al momento dell'allestimento delle Direttive.

3. Perché la Polizia cantonale non ha ottemperato alle indicazioni contenute nella sentenza del 17.01.2005?

La citata sentenza, in seguito ribadita dalla decisione 29 aprile 2009, solleva una serie di interrogativi di principio in un campo estremamente delicato e complesso. Da un lato la Polizia non è più autorizzata a rilasciare informazioni cancellate dal casellario giudiziario.

D'altro lato, su richiesta delle autorità istanti, essa è tenuta (ad esempio in applicazione dell'art. 90 della Legge sugli stranieri o degli art. 2 e 6 del Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale) a redigere rapporti informativi approfonditi e a fornire

informazioni affinché l'autorità richiedente possa disporre di tutte le indicazioni utili per farsi un quadro completo relativo alla persona oggetto, ad esempio, di una richiesta di naturalizzazione. A seguito della nuova prassi giurisprudenziale la Polizia si trova quindi a volte nella situazione di non poter comunicare alle autorità richiedenti una serie di informazioni di cui è in possesso. Va in ogni modo sottolineato come la sentenza evocata dagli interroganti sia stata tenuta in considerazione. Infatti, la Polizia non ha più rilasciato informazioni cancellate dal casellario giudiziale limitandosi a rilasciare notizie legate soprattutto a casi di condanne per contravvenzioni che non sono iscritte a casellario giudiziale. Questo tenendo in ogni caso in considerazione l'interesse collettivo, dunque sulla base di quanto espresso più avanti nell'ultimo capoverso della risposta alla domanda n. 4.

4. Dopo la pubblicazione delle "Direttive", al di là del fugace accenno in occasione dell'incontro informativo del 18 novembre, sono state emanate altre disposizioni ai Comuni in modo che si tenga conto della sentenza 29.04.2009 della CRP?

Al momento non sono ancora state emanate indicazioni aggiuntive all'indirizzo dei Comuni. La Polizia è per contro cosciente dei limiti posti al suo agire in termini di rilascio di informazioni (cfr. precedente risposta).

Riteniamo opportuno, a questo punto, riassumere la situazione come segue:

- la Polizia non può rilasciare informazioni riguardanti condanne già iscritte a casellario giudiziale e in seguito eliminate perché trascorsi i termini legali; queste condanne non possono essere più opposte all'autore e non hanno più valenza giuridica (art. 369 cpv. 1 CP);
- l'art. 369 cpv. 7 CP stabilisce che le iscrizioni eliminate dal casellario giudiziale non devono poter essere ricostruite, e che la sentenza eliminata non è più opponibile all'interessato. Questa norma non prevede però alcun divieto di comunicare l'informazione secondo cui contro una determinata persona è pendente un procedimento penale. Conseguentemente la Polizia cantonale può informare le autorità competenti in materia di naturalizzazione che nei confronti del richiedente è pendente un procedimento penale; il Comune ha poi la facoltà, se lo reputa opportuno, di chiedere alla CRP, giusta l'art. 27 CPP, l'ispezione degli atti relativi al procedimento penale in questione (cfr. anche sentenza 29 aprile 2009 della CRP, cifra 3.3). Annotiamo, per contro, che secondo l'art. 21 cpv. 3 dell'Ordinanza sul casellario giudiziale (in seguito Ordinanza VOSTRA; RS 331) *"le autorità cantonali competenti in materia di naturalizzazione (per quanto concerne il nostro Cantone unicamente il Servizio naturalizzazioni del Dipartimento delle istituzioni) possono consultare mediante una procedura di richiamo i dati concernenti sentenze e procedure penali pendenti (art. 367 cpv. 3 CP)"*. In tal caso il Servizio approfondisce/istruisce ulteriormente la pratica con il coinvolgimento del diretto interessato, a cui è data facoltà di sospendere, ritirare o far proseguire la domanda di naturalizzazione, in questo caso con un preavviso negativo;
- le sentenze e le condanne escluse dall'iscrizione nel sistema VOSTRA il cui elenco è puntualmente descritto all'art. 9 dell'Ordinanza possono essere, secondo il nostro punto di vista, oggetto di informazione da parte della Polizia, qualora ne fosse stata interessata e rispettato il principio della proporzionalità, non oltre il periodo di prova stabilito per le pene con la condizionale (2-5 anni). Tali informazioni non devono infatti penalizzare coloro che hanno subito condanne non iscrivibili a casellario più di quanto non lo siano coloro che hanno subito condanne più gravi e pertanto iscritte. Inoltre tali informazioni, da sole, non possono essere utilizzate per respingere la domanda di naturalizzazione ma devono servire - se idonee e necessarie - a dare un quadro completo della personalità del candidato per l'accertamento dell'idoneità secondo i principi degli art. 14 LCit e 14 LCCit, accertamento che per legge compete alle autorità preposte all'esame degli incarti (art. 16 cpv. 1 LCCit e art. 6 RLCCit). Queste ultime

devono comunque valutare tali informazioni in applicazione del principio della proporzionalità e dell'equità.

5. Come mai la Commissione delle petizioni e dei ricorsi del Gran Consiglio non è stata tempestivamente resa edotta in merito alle sentenze che riguardano le naturalizzazioni, in particolare quella del 29.04.2009?

La sentenza di aprile 2009 ha sollevato parecchi dubbi sulle facoltà di informazione da parte della Polizia all'indirizzo dell'autorità preposta al vaglio delle richieste di naturalizzazione.

Il lavoro di verifica giuridica dei margini d'azione descritti nella risposta alla domanda 4 ha preso qualche tempo rispettivamente la piena conoscenza della sentenza 29 aprile 2009 è stata assunta unicamente nel corso del mese di settembre dello scorso anno.

Con il presente atto parlamentare si ritiene di dar corpo alla necessaria informazione a tutto il Parlamento; parallelamente, sarà presto allestita una nuova comunicazione all'indirizzo dei Comuni che chiarisca la situazione.

6. Il Consiglio di Stato non ritiene opportuno che negli incarti di naturalizzazione venga esplicitamente segnalato che ogni riferimento a infrazioni cancellate dall'estratto del casellario giudiziale deve essere ignorato dalla commissione preposta a dare il preavviso?

Non si ritiene necessario che ogni incarto presenti un esplicito richiamo alla citata indicazione. Il Consiglio di Stato, seguendo la prassi applicata in quest'ambito dall'Ufficio federale della migrazione, ritiene tuttavia che il candidato alla naturalizzazione si conformi all'ordine giuridico penale in senso stretto allorquando non compaiono iscrizioni a suo carico sull'estratto del casellario giudiziale destinato ai privati. In questo senso appare pertanto particolarmente importante che l'estratto prodotto sia di data recente.

Sono evidentemente riservati i casi di inchieste penali in corso, che non sono ancora confluite in un'iscrizione in VOSTRA o che non appaiono in un estratto destinato a privati e che, compatibilmente con il rispetto del segreto istruttorio, saranno rilevate sulla base delle comunicazioni della Polizia cantonale o tramite procedura diretta di richiamo dei dati in VOSTRA da parte dei funzionari autorizzati all'accesso. Rimangono naturalmente pure riservati i motivi di sicurezza interni o esterni della Svizzera e le decisioni dei Tribunali.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

G. Gendotti

G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Divisione degli interni
- Sezione degli enti locali
- Comando Polizia cantonale